

Conversione mutui ex art. 41 della Legge n. 448/2001

Documentazione¹ da produrre per l'istruttoria di affidamento ai sensi della Circolare 1308/2025 per la concessione di prestiti destinati alla conversione² di mutui contratti in data successiva al 31 dicembre 1996 ("Mutui Originari") con intermediari bancari e finanziari ovvero con altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito diversi dalla CDP ("Intermediari").

- **Domanda di prestito** (Mod. EP251), da cui risulti, tra l'altro, la data di conversione del Mutuo Originario ("Data di Conversione"), da presentare a CDP almeno 60 giorni ³ prima di tale data.
- **Attestazioni sottoscritte da parte del Responsabile del Servizio competente**
 - a) **Attestazione conversione Mutuo Originario** (Mod. EP252), da presentare ai fini della domanda del prestito, da cui risulti:
 - la conferma da parte dell'Ente in merito alla conformità dell'operazione di conversione del Mutuo Originario con le originarie pattuizioni contrattuali, ovvero, in alternativa, il riscontro positivo dell'Intermediario alla predetta operazione di conversione;
 - che il Mutuo Originario è stato contratto in conformità alla normativa in materia di ricorso all'indebitamento tempo per tempo applicabile ed è stato destinato:
 - a spese per investimenti individuati ai sensi dell'articolo 3, commi 18 e 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ("Investimenti");
 - alla conversione, ai sensi dell'art. 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ("Art. 41"), di precedenti mutui destinati al finanziamento di Investimenti;
 - con riferimento all'operazione di conversione, il rispetto delle condizioni di cui all'Art. 41, sulla base delle preliminari valutazioni effettuate.
 - b) **Attestazione condizioni Art. 41** (Mod. EP253), da presentare ai fini dell'erogazione del prestito entro il quinto giorno antecedente la Data di Conversione, da cui risulti, con riferimento all'operazione di conversione del Mutuo Originario, sulla base valutazioni effettuate in relazione all'erogazione del Prestito alla Data di Conversione:

¹ La documentazione deve essere inviata a mezzo pec (cdpspa@pec.cdp.it) sulla base delle indicazioni fornite dalla CDP tramite il proprio sito internet (www.cdp.it).

² Ossia alla estinzione anticipata, anche parziale, dei Mutui Originari;

³ La CDP si riserva la facoltà di consentire la presentazione della Domanda entro un termine ridotto rispetto a quello ordinario di 60 giorni.

- il rispetto delle condizioni di cui all'Art. 41 e che, in particolare, la conversione del Mutuo Originario è effettuata sulla base di condizioni di rifinanziamento che consentono una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico dell'Ente (in tal caso si procederà all'erogazione del prestito);
 - il mancato rispetto delle condizioni di cui all'Art. 41 (in tal caso non si procederà all'erogazione del prestito con gli effetti previsti nel relativo contratto);
 - che la Somma Prestata non è superiore al Debito Residuo Mutuo Originario⁴.
- c) **Attestazione di avvenuta conversione del Mutuo Originario** (Mod. EP254), da ricevere da parte di CDP entro il decimo giorno successivo alla Data di Conversione, da cui risulti che il rimborso anticipato del Mutuo Originario è stato effettuato dall'Ente alla Data di Conversione con i proventi rivenienti dal prestito.
- d) **Attestazione condizioni per il ricorso al Prestito** (Mod. EP255) da cui risulti:
- l'approvazione del rendiconto dell'ultimo anno antecedente quello in cui viene deliberato il ricorso all'indebitamento – o, nell'ipotesi in cui non sia scaduto il termine di legge per l'approvazione, quello relativo al penultimo anno – con indicazione degli estremi della delibera consiliare, esecutiva ai sensi di legge (art. 134 TUEL);
 - l'approvazione annuale del bilancio di previsione finanziario almeno triennale, il cui esercizio di decorrenza coincide con l'anno di richiesta del prestito, nel quale è inserita la previsione relativa al prestito stesso, con evidenza dell'allocazione del prestito e della relativa spesa e con indicazione degli estremi della delibera consiliare, esecutiva ai sensi di legge (art. 134 TUEL),
oppure
l'approvazione/ratifica della variazione di bilancio che autorizza la contrazione del prestito, con evidenza della sua allocazione e della connessa spesa e con indicazione degli estremi della relativa delibera consiliare, esecutiva ai sensi di legge (art.134 TUEL);
 - il concorso agli obiettivi di finanza pubblica;
 - il rispetto delle specifiche limitazioni di legge relativamente agli enti locali che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale di cui all'art. 243 bis TUEL;
 - il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 27 comma 2 c) (Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni) e dall'art. 37, comma 1 b) (Strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati) del Decreto legge 24 aprile 2014 n. 66.
- e) (Mod. EP002) – **Capacità d'indebitamento** (art. 204 TUEL).
- f) **Mandato SEPA Direct Debit B2B** (da trasmettere soltanto se non già inviato in precedenza) sulla base dello schema disponibile sul sito internet CDP.

- **Documentazione da allegare**

⁴ Le definizioni di Somma Prestata e Debito Residuo Mutuo Originario sono quelle riportate nella Circolare.

- a) **Provvedimento autorizzativo dell'organo competente dell'Ente relativo alla contrazione dei/prestiti/o, da destinare alla conversione dei/Mutui/o Originari/o che dovranno/à essere puntualmente individuati/o nello stesso provvedimento**, in copia conforme, esecutivo ai sensi di legge (art. 134 TUEL) e munito dei pareri dei responsabili dei servizi di cui all'art. 49 TUEL;
- b) **Determinazione dirigenziale a contrattare il prestito** ex art. 192 TUEL (Mod. EP256), in copia conforme, sottoscritta dal dirigente responsabile, nella quale siano inseriti i pareri di regolarità tecnica e contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 147 bis TUEL, nonché munita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 183 comma 7 TUEL, a cura del responsabile del servizio finanziario.

La seguente ulteriore documentazione dovrà essere prodotta – in copia conforme – una sola volta nell'anno finanziario di richiesta del prestito (ad eccezione del documento di cui al punto g) da fornire con cadenza semestrale), salvo intervenute modifiche:

- c) **Deliberazione consiliare**, esecutiva ai sensi di legge (art. 134 TUEL) **di approvazione del rendiconto** dell'ultimo anno antecedente a quello in cui viene deliberato il ricorso all'indebitamento o, nell'ipotesi in cui non sia scaduto il termine di legge per l'approvazione, di quello relativo al penultimo anno, nella quale siano inseriti i pareri dei responsabili dei servizi di cui all'art. 49 TUEL, comprensiva del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione.
- d) **Deliberazione consiliare di approvazione annuale del bilancio di previsione finanziario** almeno triennale, **con estratto** del medesimo, riportante i dati relativi alle sole entrate **del titolo VI, dal quale risulti l'iscrizione dello specifico prestito richiesto**, esecutiva ai sensi di legge (art. 134 TUEL), nella quale siano inseriti i pareri dei responsabili dei servizi di cui all'art. 49 TUEL, nonché il parere dell'organo di revisione di cui all'art. 239, comma 1, lett. b), n. 2 TUEL.
- e) **Deliberazione consiliare di approvazione/ratifica della variazione al bilancio di previsione con estratto** del medesimo, riportante i dati relativi alle sole **entrate del titolo VI**, esecutiva ai sensi di legge (art. 134 TUEL), nella quale siano inseriti i pareri di cui all'art. 49 TUEL nonché il parere dell'organo di revisione di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 2 TUEL. In caso di ratifica, allegare la relativa Deliberazione dell'organo competente, esecutiva ai sensi di legge (art. 134 TUEL), di approvazione della variazione nella quale siano inseriti i pareri dei responsabili dei servizi di cui all'art. 49 TUEL.
- f) **Estratto del rendiconto** relativo al penultimo anno antecedente a quello in cui viene deliberato il ricorso all'indebitamento, riportante l'ammontare dei primi tre Titoli delle entrate.
- g) **Certificazione degli obiettivi di finanza pubblica** relativi all'anno precedente, come da modello trasmesso ai sensi di legge.

- h) **Tabella allegata al rendiconto contenente i parametri obiettivi** per l'individuazione degli enti strutturalmente deficitari (art. 242 TUEL).
- i) **Deliberazione dell'organo esecutivo in materia di impignorabilità delle rate di mutuo**, ai sensi dell'art. 159 comma 3 TUEL.

- **Elementi di verifica della sostenibilità del debito**

La seguente documentazione, da produrre in funzione anche dell'importo del prestito richiesto nonché dell'esposizione debitoria dell'ente, deve essere riferita all'esercizio immediatamente precedente quello di presentazione della domanda del prestito, ad eccezione del bilancio di previsione che dovrà essere quello deliberato nell'anno di contrazione del prestito:

1. Rendiconto completo di tutti gli allegati, ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 (a tale documento dovrà essere allegato anche il conto del bilancio – dettaglio entrate e spese per capitoli);
2. Stato Patrimoniale;
3. Relazione dell'Organo Esecutivo al Rendiconto;
4. Relazione dell'Organo di Revisione dei conti al Rendiconto;
5. Prospetto delle società partecipate (Mod. EP010);
6. Nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le Società partecipate;
7. Nota informativa sugli strumenti derivati;
8. Informazioni relative all'indebitamento (Mod. EP035);
9. Informativa circa il ricorso all'indebitamento con soggetti diversi da CDP nel periodo successivo all'ultimo Rendiconto disponibile (Mod. EP036)⁵;
10. Delibera di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione relativo all'ultimo Rendiconto approvato;
11. Bilancio di Previsione completo di tutti gli allegati, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011;
12. Relazione dell'Organo di Revisione dei conti al Bilancio di Previsione;
13. Delibera di Giunta (o dell'organo competente ai sensi della Legge 56/2014 per le Province e Città Metropolitane) relativa al riaccertamento straordinario dei residui, ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 ed eventuale aggiornamento della stessa delibera, come previsto dal comma 848 della Legge n.205/2017;
14. Delibera di Consiglio relativa alla copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione effettivo proveniente dall'operazione di riaccertamento straordinario e dal suo eventuale aggiornamento;

⁵ Tale informativa deve essere aggiornata in occasione di ciascuna richiesta di prestito effettuata nell'anno.

Inoltre, per gli Enti Locali che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, devono essere acquisiti anche i seguenti documenti:

15. Delibera di Consiglio di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 bis del TUEL;
16. Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, completo di tutti gli allegati, inclusa la relazione dell'Organo di Revisione dei conti;
17. Provvedimento definitivo della Corte dei Conti in merito al piano di riequilibrio (art. 243-quater TUEL);
18. Eventuali delibere della Corte dei Conti relative allo stato di avanzamento del piano di riequilibrio;
19. Relazioni semestrali dell'Organo di Revisione sullo stato di avanzamento del piano di riequilibrio, ai sensi del comma 6 dell'art. 243-quater del TUEL.

Nel caso di **richieste di prestito pervenute in data antecedente al termine fissato per l'approvazione** del rendiconto relativo all'anno precedente quello della richiesta, i documenti sopra indicati potranno essere relativi al penultimo esercizio.

La CDP si riserva inoltre di richiedere gli ulteriori documenti ritenuti necessari ai fini istruttori.